Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 20 maggio 1961 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886 144

SOMMARIO

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 20 MAGGIO 1961:

REGIONE SARDA

Leggi e decreti emanati dal Consiglio regionale pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna nel secondo semestre dell'anno 1960.

(2954)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 20 MAGGIO 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Motom italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1961. — **Baia d'Argento, società per azioni, in Sabaudia:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1961. — **Immobiliare Selva Piana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1961. — **E.I.R. - Esercizio Industrie Rivoira, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1961. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1961. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 11 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961, registro n. 55 Esercito, foglio n. 70.

BARBIERI Fortunato, da Galliera (Bologna) classe 1896, distretto Bologna, ex aiutante di battaglia, gli sono ripristinate a decorrere dal 18 luglio 1960 le seguenti decorazioni al valor militare concessegli con il decreto a fianco di ciascuna indicato e successivamente perdute con regio decreto 13 novembre 1931:

medaglia di bronzo al valor militare — D.L. 13 settembre 1917;

medaglia di bronzo al valor militare — D.L. 3 marzo 1918;

medaglia d'argento al valor militare — D.L. 5 maggio 1918.

(2685)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 aprile 1961, n. 355.

Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soppresse le franchigie e le esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche, nonchè le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, e da qualsiasi altra disposizione emanata prima e dopo l'entrata in vigore del Codice postale predetto, fatta eccezione per la franchigia spettante al Presidente della Repubblica e per le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni concesse in applicazione di Accordi internazionali.

Continuano ad avere corso in esenzione di tassa le corrispondenze di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i reclami concernenti il servizio indirizzati dagli utenti all'Amministrazione stessa in via ordinaria o in raccomandazione.

Restano altresì in vigore le disposizioni degli articoli 54, 55, primo periodo del primo comma, 62, prima parte, 66, secondo comma, 89, 112 e 114 del citato Codice postale e delle telecomunicazioni, e successive modificazioni, nonchè la riduzione alla metà della tassa di emissione dei vaglia ordinari a favore dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate dello Stato, presenti al corpo, nel limite di valore stabilito dai decreti di approvazione delle tariffe.

Art. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti particolari criteri e modalità di pagamento per le corrispondenze delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di Amministrazioni dello Stato o di Enti ed Istituti.

La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonchè la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad Enti ed Istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli Enti ed Istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° gennaio 1962.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 le somme dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalle Amministrazioni statali in applicazione della presente legge, saranno considerate forfettariamente e poste a carico del Ministero del tesoro.

La corrispondente somma sarà direttamente versata dal Ministero del tesoro per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 aprile 1961, n. 356.

Incremento dell'organico del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera di concetto del personale di ragioneria dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena di cui al quadro C/27 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è, a decorrere dal 1° gennaio 1961, modificato come appresso:

Ragionieri capi	N.	10
Ragionieri principali	»	39
Primi ragionieri	»	53
Ragionieri	»	74
Ragionieri aggiunti e Vice ragionieri	»	94
	N.	270

Art. 2.

All'onere di lire 14.045.600, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà mediante riduzione del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 357.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Trilussa » di Roma.

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Trilussa » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 358.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Ragusa.

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello Ordinario diocesano di Ragusa in data 2 agosto 1960, integrato con dichiarazione del 29 dicembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 359.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Grotta del comune di Afragola (Napoli).

N. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 19 settembre 1960, integrato con due dichiarazioni del 25 ottobre e 3 novembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Grotta del comune di Afragola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 360.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, in località Golosine del comune di Verona.

N. 360. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, in località Golosine del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 361.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata « Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri », con sede in Milano.

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione denominata « Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri », con sede in Milano e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 158. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1961

Nuova tabella dei tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1955, n. 105, con il quale viene stabilita la tabella concernente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1957, n. 106, concernente modificazioni alla tabella annessa al decreto ministeriale 3 maggio 1955;

Ritenuta la necessità di apportare nella tabella stessa modificazioni per esigenze di carattere tecnico;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nel capoverso successivo, la tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto ministeriale 3 maggio 1955 e modificata con successivo decreto ministeriale 16 aprile 1957, è abrogata e sostituita da quella di cui al precedente art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio con l'estero è autorizzato a consentire le spedizioni all'estero di riso nazionale lavorato corrispondente alle caratteristiche e munito delle denominazioni previste dalla tabella sostituita ai sensi del precedente comma, in quanto trattisi di partite oggetto di contratti conclusi con gli acquirenti esteri anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e sempreché tali contratti siano denunziati all'Istituto predetto entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 maggio 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

I risi italiani destinati all'estero sono distinti nei seguenti tipi, gruppi e denominazioni:

TIPI	GRUPPI Denominazioni ufficiali	VARIETÀ
Risi italiani a grana lunga	Superfino	Arborio, Carnaroli Aristato o Carnaroli A., Razza 82
	Fino	Rinaldo Bersani o R.B., Razza 77, Rizzotto, Gigante Vercelli, Lomello, Olmo, San Domenico
Risi italiani a grana media		Vialone. (1)
	Semifino	Maratelli, Precoce Rossi, Stirpe 136, Ardizzone, Franco Roncarolo, Ferraris Vialone Nano
Risi italiani a grana corta	Originario	Originario o A. 1600, Balilla, Balilla a grana grossa, Pierrot, R. 253, Ronco

(1) Il riso Vialone - di chicco medio o oblungo - per le sue qualità e pregi di cottura, è classificato come riso fino.

Caratteristiche e tolleranze dei gradi di lavorazione riguardanti i tipi, gruppi e relative denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

I gradi di lavorazione per i singoli gruppi sono due e precisamente 1° grado, denominato *Extra* e 2° grado o *normale*, senza *definizione*, con la sola denominazione del gruppo.

TIPI	GRUPPI Denominazioni ufficiali	Gradi di lavoraz.	TOLLERANZE %						Umidità %
			Spuntati	Rottura	Striati rossi	Gessati	Vaiolati	Ambrati	
Risi italiani a grana lunga	Superfino	Extra	3	2,50	2	1,50	1,00	—	14,50
	Superfino	—	3	2,50	2	2,50	1,25	tracce	14,50
	Fino (1)	Extra	3	2,50	2	1,50	1,00	—	14,50
	Fino (1)	—	3	2,50	2	2,50	1,25	tracce	14,50
Risi italiani a grana media	Semifino	Extra	2	2,50	2	1,50	1,00	—	14,50
	Semifino	—	2	2,50	2	2,50	1,25	tracce	14,50
Risi italiani a grana corta	Originario	Extra	1	2,00	2	1,50	1,00	—	14,50
	Originario	—	1	2,50	2	2,50	1,25	tracce	14,50

(1) Il riso Vialone - qualificato fino - avendo chicco del tipo medio o oblungo, si riferisce, per le caratteristiche di lavorazione e tolleranza a quelle del gruppo *semifino*.

Tutti i risi debbono essere sani, leali e mercantili.

I risi delle varietà classificate come « Superfino extra e Superfino », « Fino extra e Fino », « Semifino extra e Semifino », debbono avere alto grado di purezza, buona media dell'annata.

Quelli delle varietà classificate « Originario extra » debbono essere a « pasta chiara », buona media della annata.

Marcature imballaggi. — Per tutti i tipi ufficiali di riso, diretti all'estero, è facoltativo integrare la denominazione ufficiale del Marchio con l'indicazione della varietà di riso. Inoltre, in aggiunta alle denominazioni obbligatorie, sono tollerate diciture quali: «Riso», «Riso italiano», od altre equivalenti in lingua estera, nonchè altre eventuali diciture richieste dalla legislazione del Paese importatore. Le indicazioni facoltative debbono essere apposte sugli imballaggi in caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per le indicazioni obbligatorie.

Lavorazioni. — Per tutti i tipi sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato, ad oleato, ed a brillato. L'oleatura e la brillatura debbono risultare «perfette» per i tipi a lavorazione di 1° grado e «bene eseguite» per quelli a lavorazione di 2° grado.

Lavorazione di 1° grado. — Si intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati (asportazione di tutto il pericarpio sino all'albume).

Lavorazione di 2° grado. — Si intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Lavorazione ad oleato. — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato, che consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albume, con olio inodoro e commestibile.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato, che consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco, onde dare aspetto brillante al riso.

Purezza. — Il grado di purezza si intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata, ed alla varietà.

Pasta chiara. — Deve intendersi in rapporto alle condizioni della produzione dell'annata.

Tolleranze. — Le tolleranze si intendono a percentuale ponderale.

Rotture grossa. — Comprende il corpetto e la mezzagrana (esclusa quindi la risina, la puntina e la scaglietta) e deve essere viva, sana, e dello stesso grado di lavorazione del riso.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano nel senso longitudinale delle striature, anche accentuate, di colore rosso.

Grani gessati. — Sono quelli interi, di normali dimensioni, ma che si presentano opachi e farinosi:

oltre il 50% della loro superficie per le varietà a perla assente;

oltre il 75% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa;

totale della superficie per le varietà a perla estesa.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una evidente macchia alla superficie. Sono assimilati ai grani vaiolati, e compresi quindi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere od aloni scuri tali da pregiudicare l'aspetto del prodotto.

Grani ambrati. — E' ambrata la granella che ha subito una leggera uniforme alterazione di colorazione in tutta la sua massa. Tale alterazione fa virare leggermente il colore bianco della granella verso il paglierino chiaro.

Roma, addì 8 maggio 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

(2911)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 10, l'Amministrazione comunale di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 70.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2916)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione comunale di Asciano (Siena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2915)

Autorizzazione al comune di Cassano Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 8, l'Amministrazione comunale di Cassano Ionio (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2917)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 7, l'Amministrazione comunale di Altamura (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 254.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2918)

Autorizzazione al comune di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 6, l'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 177.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2919)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla Scuola convitto infermiere professionali annessa alla « Casa di cura sollievo della sofferenza » di San Giovanni Rotondo (Foggia) ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica presso la scuola stessa.

Con decreto n. 300.7.II.31.1.79 in data 3 maggio 1961 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola-convitto per infermiere professionali « Santa Maria delle Grazie » annessa alla « Casa di cura sollievo della sofferenza » di San Giovanni Rotondo (Foggia), è stata autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica presso la scuola medesima.

(2860)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Lavoratori terrieri », con sede in Gairo (Nuoro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1961, il sig. Del Rosario, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Lavoratori terrieri », con sede in Gairo (Nuoro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile con decreto ministeriale 13 maggio 1959, in sostituzione del sig. Pasquale Pinna, dimissionario.

(2874)

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia case economiche commercianti e professionisti di Milano « La Edile », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1961, il dott. Giorgio Dalla Volta è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia case economiche commercianti e professionisti di Milano « La Edile », con sede in Milano, già sciolta con decreto ministeriale 22 giugno 1960, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(2875)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di ricostruzione di Fara San Martino (Chieti)

Con decreto ministeriale 13 maggio 1961, n. 2226, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Fara San Martino, relativa all'allargamento di via Fontana con prolungamento in Borgo Brecciari e ricollegamento alla strada Nazionale, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla cennata variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto della legge 28 marzo 1957, n. 222, modificata dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, è prorogato fino al 30 giugno 1965.

(2851)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Taglio di Po (Rovigo)

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 33, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno segnato nel catasto del comune di Taglio di Po (Rovigo), al foglio n. 37, mappali 30/b (Ha 1.12.00) e 30 1/2 (Ha 2.04.40), di complessivi Ha 3.16.40, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 febbraio 1960, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2811)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno rimasto estromesso dall'alveo del torrente Rifiutino, in comune di Piacenza.

Con decreto 24 gennaio 1961, n. 2058 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno rimasto estromesso dall'alveo del torrente Rifiutino, segnato nel catasto del comune di Piacenza al foglio 47, di mq. 161,67, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 maggio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2805)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale sito lungo il torrente Arda in comune di Fiorenzuola (Piacenza).

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 23, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale sito lungo il torrente Arda, in comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso comune al foglio n. 38, mappale n. 341 parte, di mq. 47, ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 agosto 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2808)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gorgo al Monticano (Treviso)

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 59, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno segnato nel catasto del comune di Gorgo al Monticano (Treviso), Sezione A, foglio n. 1, mappale n. 72, della superficie di mq. 1217, come risulta dalla planimetria rilasciata il 18 ottobre 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2807)

Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3912 in data 24 aprile 1961, l'ing. Camillo Lucchina, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese e l'avv. Pietro Verotta è stato nominato vice presidente dell'Ente stesso.

(2812)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Mario Querci, nato a Pistoia il 10 novembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 6 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(2877)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1961, è stato accolto il ricorso presentato dal prof. Nicolai Bruno, avverso la graduatoria dell'apposita Commissione, relativa al conferimento di un incarico per l'anno scolastico 1954-55, presso l'Accademia nazionale di danza di Roma.

(2910)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 19 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Costamagna Maddalena, nata a Savigliano il 15 febbraio 1920 e Moine Marianna, nata a Saluzzo il 12 aprile 1891 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935 usufrutto, nominativi 1 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 — Data: 19 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Costamagna Maddalena, nata a Savigliano il 15 febbraio 1920 — Titoli del Debito pubblico — Prestito rendita 5 % 1935, nominativi 2 — Capitale L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1832 — Data: 6 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Di Guglielmo Firminia, nata a Napoli il 22 gennaio 1940 — Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959, nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 333 — Data: 19 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Costamagna Maddalena, nata a Savigliano il 15 febbraio 1920 e Moine Marianna, nata a Saluzzo il 12 aprile 1891 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935 usufrutto, nominativi 3 — Capitale L. 15.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 6 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Avataneo Paolo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1943, nominativi 4 — Capitale L. 13.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 17 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Carloni Villelma ved. Luzzi — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1951, nominativi 2 — Capitale L. 25.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 270 — Data: 23 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Arachi Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935 (nuda proprietà e usufrutto), nominativi 2 — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 22 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catanzaro — Intestazione: Fabiano Francesco, nato a Sambiase il 13 gennaio 1927 p/ c/ Scarano Mario, nato a Taranto il 4 febbraio 1933 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 32 — Capitale L. 3200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2563)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 19 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,61	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	627,95	628,20	628 —	628,35	627,90	627,91	627,875	628 —	627,95	628,50
Fr. Sv.	143,41	143,36	143,36	143,355	143,30	143,42	143,34	143,40	143,42	143,37
Kr. D.	89,56	89,55	89,54	89,545	89,50	89,56	89,545	89,60	89,56	89,55
Kr. N.	86,64	86,65	86,65	86,63	86,65	86,64	86,635	86,65	86,64	86,63
Kr. Sv.	120,30	120,30	120,30	120,31	120,30	120,31	120,29	120,30	120,30	120,30
Fol.	172,68	172,73	172,73	172,75	172,65	172,72	172,74	172,70	172,73	172,73
Fr. B.	12,42	12,42	12,424	12,42375	12,4125	12,42	12,4225	12,40	12,42	12,42
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,65	126,6575	126,60	126,65	126,66	126,65	126,65	126,65
Lst.	1733,45	1733,25	1733,05	1733,05	1732,50	1733,35	1732,85	1733,50	1733,45	1733 —
Dm. occ.	156,31	156,30	156,295	156,315	156,25	156,31	156,31	156,30	156,31	156,31
Scell. Austr.	23,81	23,81	23,80	23,81125	23,80	23,81	23,81125	23,80	23,81	23,815
Escudo Port.	21,64	21,64	21,64	21,63	21,60	21,63	21,63	21,62	21,62	21,62

Media dei titoli del 19 maggio 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	82,325
Id. 3,50 % 1902	79,35
Id. 5 % 1935	109,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,125
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	628,112
1 Franco svizzero	143,347
1 Corona danese	89,545
1 Corona norvegese	86,632
1 Corona svedese	120,30
1 Fiorino olandese	172,745
1 Franco belga	12,423
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	1732,95
1 Marco germanico	156,312
1 Scellino austriaco	23,811
1 Escudo Port.	21,63

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 aprile 1961) il Bollettino n. 16 della provincia di Imperia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 30 settembre 1959 integrativo del Contratto nazionale lavoratori alberghi, pensioni e locande 22 settembre 1959, da valere per le aziende e per i dipendenti che svolgono la loro attività nei comuni di Sanremo ed Ospedaletti.

Il Ministro: SULLO

(2903)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione, dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Taranto, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 22 gennaio 1947 per i dipendenti dalle Tipografie artigiane della provincia di Taranto.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1961) il Bollettino n. 14 della provincia di Taranto, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 27 gennaio 1947 per i lavoratori dipendenti dalle Aziende artigiane di pittura e decoratura della provincia di Taranto.

2. — Accordo 16 dicembre 1947 per la corresponsione della gratifica natalizia agli operai dipendenti dalle Aziende artigiane di pittura e decoratura della provincia di Taranto.

Il Ministro: SULLO

(2905)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 aprile 1961) il Bollettino n. 33 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati patti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Patto collettivo di lavoro 29 febbraio 1960 integrativo del contratto nazionale 22 settembre 1959 per impiegati di aziende alberghiere della provincia di Napoli.

2. — Patto collettivo di lavoro 29 febbraio 1960 integrativo del contratto nazionale 22 settembre 1959 per i lavoratori di alberghi, pensioni e locande della provincia di Napoli.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 aprile 1961) il Bollettino n. 34 della provincia di Napoli, contenente i seguenti contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 28 luglio 1960 per i lavoratori addetti all'industria del legno e del sughero della provincia di Napoli, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 19 giugno 1959.

2. — Contratto collettivo di lavoro 28 luglio 1960 per i lavoratori addetti all'industria del legno e del sughero della provincia di Napoli, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 19 giugno 1959.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 aprile 1961) il Bollettino n. 35 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale normativo 1° novembre 1956 per i lavoranti pasticcieri della provincia di Napoli.

Il Ministro: SULLO

(2906)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 maggio 1961) il Bollettino n. 14, della provincia di Verona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 8 gennaio 1946 per gli adeguamenti salariali ai dipendenti delle aziende artigiane della provincia di Verona.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 maggio 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Verona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo di lavoro 28 settembre 1959 per il personale dipendente dalle cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti di Verona e provincia.

Il Ministro: SULLO

(2907)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 aprile 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Grosseto, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 16 marzo 1960 per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema teatrali della provincia di Grosseto.

Il Ministro: SULLO

(2902)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centoventi posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto della Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative ed integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventi posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato: diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero-austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attivià che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protrattto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di

quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 1) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da essi decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certficato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegata;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *non sono soggetti* alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i cittadini che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisto della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100

rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportae in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato della Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su cara bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla presente lettera *q)*, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale.

Leggi fondamentali concernenti le imposte dirette ordinarie e straordinarie.

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Istituzioni di ragioneria generale.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 253. — BENNATI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso a centoventi posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso un pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di . . . . .) conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . li 1961

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6). . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole, con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra, mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, numero 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2606)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge del 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1960, registro n. 4, foglio n. 119, con il quale si è provveduto all'inquadramento del personale dei ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1960, registrato alla alla Corte dei conti il 20 ottobre 1960, registro n. 4, foglio n. 300, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso anzidetto ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le designazioni del Consiglio di Stato e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo è composta come segue:

Presidente:

Scotto prof. dott. Ignazio, consigliere di Stato.

Membri:

D'Albergo prof. Ernesto, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario;

Gasperoni prof. Nicola, ordinario di diritto commerciale;

Fraccacreta dott. Augusto, ispettore generale;

De Biase dott. Franz, ispettore generale.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il direttore di sezione, Marchionne dott. Riccardo.

Ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni e la relativa spesa graverà sul cap. 16 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1960-1961 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio futuro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1961

Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Registro n. 2, foglio n. 50

(2932)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 ottobre 1959, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Spoleto (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Spoleto (Perugia), nell'ordine appresso indicato·

1. Succi Cimentini dott. Roberto	punti	84,08	su 132
2. Vucusa dott. Riccardo	»	83,96	»
3. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	80,55	»
4. Salvati dott. Arnaldo	»	80,36	»
5. Epifani dott. Francesco	»	79,57	»
6. Schiavina dott. Renato	»	79,54	»
7. Spezia Roberto	»	78 —	»
8. Quadri dott. Luigi	»	76,85	»
9. Piccaia dott. Matteo	»	76,36	»
10. Bitetti dott. Giuseppe	»	76,29	»
11. Castiglioni Michele	»	76,18	»
12. Di Santo dott. Angelo	»	75 —	»
13. Innocenti Pratesi dott. Egidio	»	74,85	»
14. Greco dott. Lorenzo	»	74,57	»
15. Eydoux dott. Ermanno	»	74,33	»
16. Silvano dott. Guido	»	74,10	»
17. Sardella dott. Pasquale	»	73,73	»
18. Sala Tenna Giovanni Batt.	»	73,02	»
19. Costanzo dott. Giuseppe	»	72,45	»
20. Cantanna dott. Pietro	»	72,29	»
21. Schinco dott. Emilio	»	71,14	»
22. Bonadio Giuseppe	»	69,48	»
23. Panebianco dott. Gaetano	»	68 —	»
24. Salvo Antonino	»	61 —	»
25. Cucchieri dott. Walter	»	59,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(2930)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo A, grado 8°) dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P., nella seduta del 21 aprile 1961, ha approvato la seguente graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a quindici posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo *A*, grado 8°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 105 del 30 aprile 1960:

1. Topi Fabrizio	punti	19,000
2. Ferrero Gianni Carlo	»	18,833
3. Bartoli Aldo	»	18,150
4. Paino Angelo	»	17,833
5. Donati Alfonso	»	16,808
6. Lo Schiavo Giuseppe	»	16,316
7. D'Arrigo Angelo	»	16,300
8. Licata Giuseppe	»	15,666
9. Coletti Giovanni	»	15,550
10. La Barca Matteo	»	15,083
11. Ciccolini Luciano	»	14,633

(2898)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Revoca del decreto ministeriale 25 novembre 1958, con il quale fu indetto un concorso per esami a dodici posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, con il quale, tra l'altro, sono stati istituiti gli organici del personale della carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario del Corpo delle miniere;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario del Corpo delle miniere;

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, con la quale, tra l'altro, il ruolo organico ordinario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e quello del personale della carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario del Corpo delle miniere sono stati sostituiti da un unico nuovo ruolo della Amministrazione centrale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di revocare il predetto decreto ministeriale 25 novembre 1958;

Decreta:

Il decreto ministeriale 25 novembre 1958, citato nelle premesse, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario del Corpo delle miniere, è revocato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1961
Registro n. 4, foglio n. 79

(2929)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciannove posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1958.

Si dà notizia che la dispensa n. 19 in data 13 maggio 1961 del Giornale militare ufficiale del Ministero difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale in data 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1961 (registro n. 55, foglio n. 126), che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso a diciannove posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1958.

(2894)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.